

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1971

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e Hong Kong sul commercio dei tessili di cotone

(71/334/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che con decisione del 6 febbraio 1970 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome della Comunità economica europea, negoziati bilaterali con un certo numero di paesi terzi interessati, nel quadro del rinnovo dell'accordo a lungo termine sul commercio dei tessili di cotone ;

considerando che un progetto d'accordo tra la Comunità economica europea e Hong Kong è stato elaborato e costituisce un risultato accettabile per la Comunità,

DECIDE :

Articolo 1

Sono conclusi, a nome della Comunità economica europea, un accordo con Hong Kong sul commercio dei tessili di cotone ed i relativi scambi di lettere.

I testi di quest'accordo e degli scambi di lettere sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a sottoscrivere i testi di cui all'articolo 1 e a conferirle il potere di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI

ACCORDO

tra la Comunità economica europea
e Hong Kong
relativo al commercio dei tessuti di cotone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DI HONG KONG,

dall'altra,

DESIDEROSI di assicurare un ordinato svolgimento del commercio di tessuti di cotone tra la Comunità economica europea — qui di seguito denominata « la Comunità » — e Hong Kong in conformità delle disposizioni dell'Accordo a lungo termine sul commercio dei tessuti di cotone, qui di seguito denominato « Accordo di Ginevra », in particolare dell'articolo 4,

HANNO DECISO, con spirito di mutua cooperazione, di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DI HONG KONG :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo 1

Il presente Accordo si applica ai tessuti di cotone originari e provenienti da Hong Kong indicati nell'allegato dell'Accordo.

nità nell'applicazione delle misure riconosciute necessarie a tale scopo.

*Articolo 3**Articolo 2*

Per la durata del presente Accordo e col beneficio delle disposizioni in esso contenute o ad esso allegate, la Comunità si impegna a non introdurre nuove restrizioni quantitative ed a sospendere l'applicazione di quelle vigenti; rinuncia altresì a valersi dell'articolo 3 dell'Accordo di Ginevra nella misura in cui le importazioni di tessuti di cotone originari e provenienti da Hong Kong nella Comunità non superano i quantitativi pattuiti.

Il governo di Hong Kong s'impegna a provvedere adeguatamente affinché i massimali convenuti vengano rispettati, nonché a collaborare con la Comu-

a) Massimali per gruppi di categorie

I quantitativi annui sono suddivisi come segue tra i due gruppi di categorie dei sottoindicati prodotti :

Gruppo I

Tessuti di cotone, greggi o candeggiati, mercerizzati o no

Tonnellate metriche

(da precisare secondo le condizioni pattuite)

Gruppo II

Altri tessuti di cotone, manufatti confezionati e manufatti vari di cotone

15.490

b) Massimali specifici

Nel limite di ciascuno dei massimali per i gruppi di categorie di cui al comma precedente, dei massimali specifici possono essere concordati in base alla lista dei prodotti allegata all'Accordo, per evitare una concentrazione eccessiva del commercio su taluni prodotti.

Qualora, nel corso di uno dei periodi annui, la Comunità rilevi uno sviluppo rapido e consistente delle consegne di talune sottocategorie di prodotti che non sono oggetto di massimali specifici, essa potrà chiedere la fissazione di un massimale specifico. In tal caso, si aprirà senza indugio una consultazione tra le due parti allo scopo di giungere ad un accordo su un massimale specifico per il prodotto considerato.

Articolo 4

1. Uno storno dal gruppo II al gruppo I potrà essere effettuato nella misura massima del 10 % dei quantitativi fissati per il gruppo II.

I quantitativi inutilizzati dei massimali specifici possono essere trasferiti su un altro massimale specifico, nel limite del 10 % del massimale specifico verso il quale lo storno deve essere effettuato.

I quantitativi inutilizzati dei massimali specifici per sottocategorie possono essere trasferiti, all'interno del gruppo, sulle altre sottocategorie che non sono oggetto di massimali specifici.

2. I quantitativi dei massimali, inutilizzati nel corso di un periodo annuo, possono essere riportati sul massimale corrispondente, nel corso del periodo annuo seguente, nel limite del 10 % del massimale medesimo, qualora essi non abbiano dato luogo a storno o a riporto ad altro titolo.

3. Nel limite del 10 % di ciascuno dei massimali concordati, delle consegne saranno autorizzate per anticipazione, sul massimale del periodo annuo seguente, se il governo di Hong Kong lo richiede per iscritto e tempestivamente; tuttavia il governo di Hong Kong procurerà di intervenire perché le esportazioni di tessuti di cotone di tutte le categorie vengano scaglionate il più regolarmente possibile nel corso di ciascuno dei periodi annui, tenuto conto in particolare dei fattori stagionali. Le entità per le quali vi è stato anticipazione devono essere dedotte dai massimali del periodo annuo seguente.

Articolo 5

Le due parti hanno concordato che la gestione dei massimali indicati nell'Accordo si effettui con il sistema del doppio controllo, il quale implica un controllo all'esportazione accompagnato dal rilascio automatico delle autorizzazioni di importazione.

Articolo 6

Le due parti hanno concordato di scambiarsi tutte le informazioni relative alle esportazioni di tessuti di cotone da Hong Kong verso la Comunità e alle corrispondenti importazioni della Comunità. Ciascuna delle due parti applicherà a tal fine la classificazione di cui dispone e collaborerà con l'altra per agevolare il confronto delle informazioni in tal modo fornite.

Articolo 7

Qualora la Comunità informi il governo di Hong Kong che l'applicazione dell'Accordo ha dato luogo a difficoltà nel mantenimento delle relazioni commerciali esistenti tra gli importatori della Comunità ed i loro fornitori in Hong Kong, le due parti prenderanno tutte le disposizioni necessarie per assicurare il mantenimento di dette relazioni commerciali.

Articolo 8

Le due parti s'impegnano a consultarsi, su richiesta di una di esse, su tutti i problemi che l'applicazione dell'Accordo potrebbe sollevare.

Articolo 9

Il presente Accordo è concluso per una durata di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Ognuna delle due parti avrà facoltà di proporre la revisione dell'Accordo o di disdirlo, con preavviso di almeno centoventi giorni prima della scadenza di ciascun periodo annuo; in quest'ultimo caso l'Accordo cessa di esistere alla fine di detto periodo annuo.

Gli allegati fanno parte integrante dell'Accordo.

Articolo 10

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare, nelle lingue tedesca, francese, italiana, olandese ed inglese, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.

ALLEGATO I

**LISTA DI PRODOTTI TESSILI DI COTONE
MENZIONATI NELL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO**

Gruppo di categorie	Categorie	Sottocategorie	Designazione dei prodotti
GRUPPO I			TESSUTI DI COTONE, GREGGI O CANDEGGIATI, MERCERIZZATI O NO
	B		TESSUTI DI COTONE, GREGGI
		B 1	Tessuti ricci del tipo spugna
		B 2	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone
		B 3	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso per m ² da oltre 70 fino a non oltre 130 g, una larghezza da oltre 115 fino a non oltre 165 cm e composti unicamente di fili dal numero metrico inferiore a 55.000 m al kg (n. 32 inglese)
		B 4	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso fino a 130 g per m ² , diversi da quelli rubricati alla lettera B 3
		B 5	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso di cotone per m ² da oltre 130 a non oltre 200 g ed una larghezza da almeno 85 fino a 115 cm al massimo
		B 6	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, aventi: l'armatura di tela, un peso per m ² da oltre 130 a non oltre 200 g ed una larghezza di oltre 115 cm
		B 7	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, della larghezza di almeno 85 cm e con armatura diversa da quella di tela
		B 8	Altri tessuti
	C		TESSUTI DI COTONE, NON GREGGI
		C 1	Candeggiati, mercerizzati o no

Gruppo di categorie	Categorie	Sottocategorie	Designazione dei prodotti
GRUPPO II			ALTRI TESSUTI DI COTONE, MANUFATTI CONFEZIONATI E MANUFATTI VARI DI COTONE
		C 2	Tessuti a punto di garza, diversi da quelli greggi e da quelli candeggiati
		C 3	Tessuti ricci, del tipo spugna, diversi da quelli greggi e da quelli candeggiati
		C 4	Velluti, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05
		C 5	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, tinteggiati
		C 6	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, stampati
		C 7	Tessuti diversi da quelli a punto di garza o da quelli ricci del tipo spugna, fabbricati con fili di vari colori
	D		MANUFATTI PER LA CASA, DI CONFEZIONE SEMPLICE, DI COTONE
		D 1	Biancheria da letto
		D 2	Biancheria da tavola
		D 3	Biancheria da toletta, da servizio o da cucina in tessuti di spugna
		D 4	Altri manufatti per la casa
	E		INDUMENTI DI COTONE
		E 1	Guanti a maglia non elastica né gommata
		E 2	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
		E 3	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica né gommata. Manufatti che non siano stoffa in pezza, a maglia elastica e a maglia gommata
		E 4	Pantaloni e calzoni, di tessuto, per uomo e ragazzo
		E 5	Altri indumenti esterni, di tessuto, per uomo e ragazzo
		E 6	Indumenti esterni, di tessuto, per donna, per ragazza e per bambini
		E 7	Camicie e camicette per uomo e ragazzo, di tessuto
		E 8	Altre sottovesti, di tessuto, per uomo e ragazzo
		E 9	Sottovesti, di tessuto, per donna, per ragazza e per bambini
		E 10	Fazzoletti da naso e da taschino
		E 11	Altri indumenti o accessori per oggetti di vestiario

Gruppo di categorie	Categorie	Sottocategorie	Designazione dei prodotti
	F		TESSUTI VARI E ARTICOLI DI CONFEZIONE, DI COTONE
		F 1	Coperte
		F 2	Torcioni, strofinacci, strofinacci scamosciati e simili
		F 3	Materassi pneumatici
		F 4	Altri

ALLEGATO II

Lettera n. 1 — Sistema d'autorizzazione all'esportazione (Gruppo II)

Lettera n. 2 — Definizione di « riporto »

Lettera n. 3 — Definizione di « anticipazione »

Lettera n. 4 — Transito — Libero commercio

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor

a conclusione dei negoziati svoltisi fra il Governo di Hong Kong e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono :

Resta inteso che la Comunità chiederà la fissazione di un massimale specifico ai sensi dell'articolo 3, lettera b), dell'Accordo solo qualora un rapido e sostanziale incremento delle forniture del prodotto considerato provochi o rischi di provocare un turbamento sul mercato.

Durante i negoziati, ho peraltro proposto che il Governo di Hong Kong istituisca un sistema di autorizzazioni d'esportazione per le categorie del Gruppo II non soggette a massimali specifici, in modo da poter informare in anticipo la Commissione sull'andamento degli scambi di dette categorie di prodotti.

Prima di esporre la proposta nei particolari, desidero chiarire che, con il sistema delle autorizzazioni d'esportazione, nessuna licenza di esportazione per le categorie di merci ad esso soggette verrà rilasciata senza previa autorizzazione d'esportazione per la fornitura in questione. L'autorizzazione verrà concessa solo su presentazione di prove che attestino che un contratto di fornitura vincolante, per le merci per le quali l'interessato chiederà l'autorizzazione stessa, è stato concluso.

Come risulta dall'allegato modulo di autorizzazione d'esportazione, ogni richiesta di licenza d'esportazione per le merci per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione d'esportazione dev'essere fatta prima della scadenza di tale autorizzazione. Le autorizzazioni d'esportazione sono normalmente valide per tre mesi ; le licenze d'esportazione per ventotto giorni. Le merci di cui trattasi devono quindi essere esportate entro tre mesi e ventotto giorni dal rilascio dell'autorizzazione d'esportazione.

Ora, propongo formalmente :

- a) che il « Commerce and Industry Department » del Governo di Hong Kong disciplini l'esportazione delle categorie di merci considerate (cioè di quelle che non formano oggetto di un massimale specifico) con un sistema di autorizzazione d'esportazione ;
- b) che il suddetto Department trasmetta alla Commissione statistiche quindicinali, per categoria, dei quantitativi oggetto di autorizzazioni d'esportazione rilasciate ad esportatori di Hong Kong ;
- c) che il Governo di Hong Kong sospenda, su richiesta della Commissione, il rilascio di autorizzazioni d'esportazione per i suddetti prodotti, in attesa dell'apertura delle consultazioni previste dall'articolo 3, lettera b) dell'Accordo.

Come già spiegato, è essenziale per tale sistema che il paese importatore s'impegni a consentire l'esportazione di tutte le merci per le quali sono state rilasciate autorizzazioni d'esportazione. Infatti, ciò darebbe una certa sicurezza contrattuale ai fabbricanti e agli importatori ed esportatori lasciando nel contempo alle autorità dei paesi importatori la possibilità di chiedere la cessazione di esportazioni supplementari per una particolare categoria di merci circa quattro mesi prima della data in cui, a loro parere, nuove forniture potrebbero provocare turbamenti sul mercato.

La prego di volermi confermare l'accordo della Comunità sull'instaurazione di un sistema di autorizzazione d'esportazione concepito come sopra.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione,

*Presidente
della delegazione di Hong Kong*

DEPARTMENTAL COPY—WHITE
EXPORTER'S COPY—YELLOW

FOR OFFICIAL USE ONLY
SERIAL NO.

IMPORTATION AND EXPORTATION ORDINANCE (CAP. 50)
EXPORT OF TEXTILE MANUFACTURES TO
(country)

EXPORT AUTHORISATION

1. DECLARATION BY EXPORTER

I on behalf of
(name) (name and address of shipper)

hereby apply to the Director of Commerce and Industry for an Export Authorisation in respect of the textiles goods described below to be exported to
(country)

(A)
(full description of goods)

(B)
(manufacturer)

3. (A) (B) (C)
(quantity) (units) (category or classification number)

4.
(consignee's name and address)

5. I have entered into a firm contract with an overseas buyer for the supply of the goods described above and I am aware that failure to ship any part of these goods for any reason whatsoever, including cancellation or revision of my contract within the validity period of this authorisation may result in the denial of further authorisations and licences to my company. I declare that the above and any other information which I have given in support of this application is true to the best of my knowledge.

DATE TEL. NO.
(signature and chop of shipper)

DECLARATION BY MANUFACTURER

I on behalf of
(name) (name and address of manufacturer)

hereby declare that my factory is registered with the Commerce and Industry Department under registration No. for certification purposes in respect of the category of goods described in para. 2 above. I have contracted to deliver these goods in the total quantity shown in para. 3 to permit export within the validity period of this authorisation. I am aware that failure to deliver the goods in time for shipment within this period may result in the refusal of further authorisations, licences, and certificates for products of my registered factory.

DATE TEL. NO.
(signature and chop of manufacturer)

IMPORTANT NOTES

- (a) Shippers must attach the relevant Export Authorisation to individual applications for export licences. Details of each shipment will be recorded by an authorised officer of the Commerce and Industry Department before this document is returned to the shipper with the approved export licence.
- (b) This authorisation, when approved by the Director or an authorised officer is a form of export licence and it is an offence for any unauthorised person to make any alteration, deletion or addition to it after issue.
- (c) No extension of validity period will be granted and failure to ship any part of the goods for which this authorisation has been approved within the period of validity may result in the denial of further export authorisations, licences and certificates to the shipper and/or manufacturer for such period as the Director in his absolute discretion may determine.

FOR APPROVAL AND SHIPMENT RECORD SEE OVERLEAF

The Director of Commerce and Industry hereby agrees to issue export licences as and when required during the period of validity of this authorisation in respect of the goods described in para. 2 overleaf, provided each such export is made in accordance with general or specific instructions issued by the Director in connection with the export of such goods to the country concerned and provided that the manufacturer and shipper have complied with all other statutory or administrative requirements under current importation and exportation legislation.

This authorisation is valid until

Date

.....
 (for Director of Commerce and Industry)

Total quantity approved

[illegible]

Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor Presidente,

con lettera in data, Ella mi ha comunicato quanto segue :

« A conclusione dei negoziati svoltisi fra il Governo di Hong Kong e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono :

Resta inteso che la Comunità chiederà la fissazione di un massimale specifico ai sensi dell'articolo 3, lettera b) dell'Accordo solo qualora un rapido e sostanziale incremento delle forniture del prodotto considerato provochi o rischi di provocare un turbamento sul mercato.

Durante i negoziati, ho peraltro proposto che il Governo di Hong Kong istituisca un sistema di autorizzazioni d'esportazione per le categorie del Gruppo II non soggette a massimali specifici, in modo da poter informare in anticipo la Commissione sull'andamento degli scambi di dette categorie di prodotti.

Prima di esporre la proposta nei particolari, desidero chiarire che, con il sistema delle autorizzazioni d'esportazione, nessuna licenza di esportazione per le categorie di merci ad esso soggette verrà rilasciata senza previa autorizzazione d'esportazione per la fornitura in questione. L'autorizzazione verrà concessa solo su presentazione di prove che attestino che un contratto di fornitura vincolante, per le merci per le quali l'interessato chiederà l'autorizzazione stessa, è stato concluso.

Come risulta dall'allegato modulo di autorizzazione d'esportazione, ogni richiesta di licenza d'esportazione per le merci per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione d'esportazione dev'essere fatta prima della scadenza di tale autorizzazione. Le autorizzazioni d'esportazione sono normalmente valide per tre mesi ; le licenze d'esportazione per ventotto giorni. Le merci di cui trattasi devono quindi essere esportate entro tre mesi e ventotto giorni dal rilascio dell'autorizzazione d'esportazione.

Ora, propongo formalmente :

- a) che il « Commerce and Industry Department » del Governo di Hong Kong disciplini l'esportazione delle categorie di merci considerate (cioè di quelle che non formano oggetto di un massimale specifico) con un sistema di autorizzazione d'esportazione ;
- b) che il suddetto Department trasmetta alla Commissione statistiche quindicinali, per categoria, dei quantitativi oggetto di autorizzazioni d'esportazione rilasciate ad esportatori di Hong Kong ;
- c) che il Governo di Hong Kong sospenda, su richiesta della Commissione, il rilascio di autorizzazioni d'esportazione per i suddetti prodotti, in attesa dell'apertura delle consultazioni previste dall'articolo 3, lettera b) dell'Accordo.

Come già spiegato, è essenziale per tale sistema che il paese importatore s'impegni a consentire l'importazione di tutte le merci per le quali sono state rilasciate autorizzazioni d'esportazione. Infatti ciò darebbe una certa sicurezza contrattuale ai fabbricanti e agli importatori ed esportatori, lasciando nel contempo alle autorità dei paesi importatori la possibilità di chiedere la cessazione di esportazioni supplementari per una particolare categoria di merci circa quattro mesi prima della data in cui, a loro parere, nuove forniture potrebbero provocare turbamenti sul mercato.

La prego di volermi confermare l'accordo della Comunità sull'instaurazione di un sistema di autorizzazione d'esportazione concepito come sopra. »

Ho l'onore d'informarLa che la Comunità esprime il suo accordo su tale comunicazione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Signor
Presidente della delegazione
di Hong Kong

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor

a conclusione dei negoziati svoltisi fra il Governo di Hong Kong e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo va inteso come segue :

- vi è insufficienza quando, in un qualsiasi anno dell'Accordo, il volume delle esportazioni di tessuti di cotone da Hong Kong nei paesi membri della Comunità risulti inferiore al massimale globale fissato per detto anno e ad ogni altro limite fissato per lo stesso anno ;
- in ogni anno dell'Accordo immediatamente successivo ad un anno d'insufficiente esportazione, il Governo di Hong Kong può consentire l'esportazione di quantitativi supplementari, nella misura e secondo le modalità in appresso :
 - a) per quanto riguarda ciascuna sottocategoria che forma oggetto di un massimale specifico, un quantitativo pari alla insufficienza constatata in detta sottocategoria, o un quantitativo pari al 10 % del massimale per questa fissato per l'anno nel quale l'insufficienza è constatata nella misura minore tra questi due quantitativi può essere spedito in questa sottocategoria in supplemento al massimale specifico fissato per tale sottocategoria durante l'anno successivo a quello in cui l'insufficienza è stata constatata ;
 - b) per quanto riguarda i massimali diversi da quelli di cui alla lettera a), un quantitativo pari a quello esportato in meno rispetto a detti massimali oppure pari al 10 % dei massimali fissati per l'anno nel quale l'insufficienza è constatata — nella misura minore tra questi due quantitativi — può essere fornito in supplemento ai massimali fissati, durante l'anno successivo a quello in cui l'insufficienza è stata constatata, restando inteso che tali quantitativi non possono essere forniti nelle sottocategorie soggette a massimali specifici.

È convenuto che quanto sopra stabilito si applicherà anche con effetto retroattivo, in caso di esportazione insufficiente rispetto ai massimali previsti negli accordi bilaterali tra il Benelux e Hong Kong e tra la Repubblica federale di Germania e Hong Kong, nel senso che eventuali esportazioni insufficienti negli ultimi periodi d'applicazione di tali accordi bilaterali che stanno per scadere potranno essere oggetto di forniture allo Stato membro interessato nel primo anno d'applicazione del presente Accordo, nei limiti dei massimali e nel modo stabiliti dalle clausole che precedono.

La prego di volermi confermare l'accordo della Comunità sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor, i sensi della mia altissima considerazione.

*Presidente
della delegazione di Hong Kong*

Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor Presidente,

con lettera in data, Ella mi ha comunicato quando segue :

« A conclusione dei negoziati svoltisi fra il Governo di Hong Kong e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'Accordo va inteso come segue :

- vi è insufficienza quando, in un qualsiasi anno dell'Accordo, il volume delle esportazioni di tessili di cotone da Hong Kong nei paesi membri della Comunità risulti inferiore al massimale globale fissato per detto anno e ad ogni altro limite fissato per lo stesso anno ;
- in ogni anno dell'Accordo immediatamente successivo ad un anno d'insufficiente esportazione, il Governo di Hong Kong può consentire l'esportazione di quantitativi supplementari, nella misura e secondo le modalità in appresso :
 - a) per quanto riguarda ciascuna sottocategoria che forma oggetto di un massimale specifico, un quantitativo pari alla insufficienza constatata in detta sottocategoria, o un quantitativo pari al 10 % del massimale per questa fissato per l'anno nel quale l'insufficienza è constatata nella misura minore tra questi due quantitativi può essere spedito in questa sottocategoria in supplemento al massimale specifico fissato per tale sottocategoria durante l'anno successivo a quello in cui l'insufficienza è stata constatata ;
 - b) per quanto riguarda i massimali diversi da quelli di cui alla lettera a), un quantitativo pari a quello esportato in meno rispetto a detti massimali oppure pari al 10 % dei massimali fissati per l'anno nel quale l'insufficienza è constatata — nella misura minore tra questi due quantitativi — può essere fornito in supplemento ai massimali fissati, durante l'anno successivo a quello in cui l'insufficienza è stata constatata, restando inteso che tali quantitativi non possono essere forniti nelle sottocategorie soggette a massimali specifici.

È convenuto che quando sopra stabilito si applicherà anche con effetto retroattivo, in caso di esportazione insufficiente rispetto ai massimali previsti negli accordi bilaterali fra il Benelux e Hong Kong e fra la Repubblica federale di Germania e Hong Kong, nel senso che eventuali esportazioni insufficienti negli ultimi periodi d'applicazione di tali accordi bilaterali che stanno per scadere potranno essere oggetto di forniture allo Stato membro interessato nel primo anno d'applicazione del presente Accordo, nei limiti dei massimali e nel modo stabiliti dalle clausole che precedono.

La prego di volermi confermare l'accordo della Comunità sul contenuto della Comunità sul contenuto della presente lettera. »

Ho l'onore di informarLa che la Comunità esprime il suo accordo su tale comunicazione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Signor
Presidente della delegazione
di Hong Kong

Lettera n. 3

Bruxelles,

Signor

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo di Hong Kong e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto che l'articolo 4, paragrafo 3 dell'Accordo va inteso come segue :

- nel primo e nel secondo anno dell'Accordo potranno essere esportati quantitativi supplementari a discrezione del Governo di Hong Kong, dopo tempestiva notifica alla Comunità ; per ciascuno di tali anni questi quantitativi supplementari dovranno essere contenuti entro un limite massimo del 10 % del contingente fissato per l'anno in questione ;
- tutti i quantitativi supplementari forniti saranno detratti dal contingente stabilito per l'anno che immediatamente segue l'esportazione di detti quantitativi supplementari.

La prego di volermi confermare l'accordo della Comunità sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione,

*Presidente
della delegazione di Hong Kong*

Lettera n. 3

Bruxelles,

Signor Presidente,

con lettera in data, Elle mi ha comunicato quanto segue :

« A conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo di Hong Kong e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto che l'articolo 4, paragrafo 3 dell'Accordo va inteso come segue :

- nel primo e nel secondo anno dell'Accordo potranno essere esportati quantitativi supplementari a discrezione del Governo di Hong Kong, dopo tempestiva notifica alla Comunità ; per ciascuno di tali anni questi quantitativi supplementari dovranno essere contenuti entro un limite massimo del 10 % del contingente fissato per l'anno in questione ;
- tutti i quantitativi supplementari forniti saranno detratti dal contingente stabilito per l'anno che immediatamente segue l'esportazione di detti quantitativi supplementari.

La prego di volermi confermare l'accordo della Comunità sul contenuto della presente lettera. »

Ho l'onore d'informarLa che la Comunità esprime il suo accordo su tale comunicazione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Signor
Presidente della delegazione
di Hong Kong

Lettera n. 4

Bruxelles,

Signor Presidente,

a conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo di Hong Kong e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono :

L'Accordo non dovrà in alcun modo ostacolare il libero commercio dei commercianti dei Paesi della Comunità con i paesi terzi, quale finora si è svolto.

Tale principio vale tanto per le operazioni effettuate in regime di transito quanto per le operazioni relative a merci che non toccano il territorio doganale della Comunità.

La prego di volermi confermare l'accordo del Governo di Hong Kong sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia altissima considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

Signor
Presidente della delegazione
di Hong Kong

Lettera n. 4

Bruxelles,

Signor

con lettera in data, Ella mi ha comunicato quanto segue :

« A conclusione dei negoziati svoltisi tra il Governo di Hong Kong e la Comunità, che hanno portato alla firma dell'Accordo in data, le due Parti hanno convenuto le disposizioni che seguono :

L'Accordo non dovrà in alcun modo ostacolare il libero commercio dei commercianti dei Paesi della Comunità con i paesi terzi, quale finora si è svolto.

Tale principio vale tanto per le operazioni effettuate in regime di transito quanto per le operazioni relative a merci che non toccano il territorio doganale della Comunità.

La prego di volermi confermare l'accordo del Governo di Hong Kong sul contenuto della presente lettera. »

Ho l'onore d'informarLa che il Governo di Hong Kong esprime il suo accordo su tale comunicazione.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia altissima considerazione.

*Presidente
della delegazione di Hong Kong*
